

Deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona

Oggetto: Revoca della deliberazione del 08/09/2021 di indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'ordine ai sensi dell'articolo 3 ss. del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169.

L'anno 2021 il giorno 15 del mese di settembre alle ore 18,30, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona alla presenza dei seguenti Consiglieri:


| CONSIGLIERE | CARICA | PRESENTE | ASSENTE |
|----------------------|----------------|----------|---------|
| ROMAGNOLI Alberto | Presidente | X | |
| CAPANNELLI Stefano | Vicepresidente | X | |
| PACE Giuseppe | Vicepresidente | X | |
| TASSI Camilla | Segretario | X | |
| MANCINI Marco | Tesoriere | X | |
| BARUCCA Giacomo | Consigliere | X | |
| BIANCHI Alessandro | Consigliere | | X |
| DUBBINI Tommaso | Consigliere | X | |
| GAMBACORTA Livio | Consigliere | X | |
| GRUNSPAN Rita Amelia | Consigliere | X | |
| POGGIALI Dino | Consigliere | X | |
| ROMAGNOLI Stefania | Consigliere | X | |
| SERPILLI Fabio | Consigliere | | X |
| SPURI Tania | Vicesegretario | X | |

Il Presidente, constatato il numero legale, verificata l'identità degli intervenuti e la sussistenza delle necessarie condizioni di adeguatezza, sicurezza e riservatezza dopo aver dichiarata aperta la riunione alle 18:50, dopo ampi e dettagliata discussione, li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona

PREMESSO


- che questo Consiglio dell'Ordine ha adottato in data 08/09/2021 la deliberazione di indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'art. 3 e segg. del D.P.R. 169/2005 come ben dettagliato nell'Avviso di Convocazione inviato a tutti gli iscritti;



- che con ordinanza pubblicata in data 09/09/2021 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha accolto la domanda cautelare presentata con il ricorso proposto dall'Ordine degli Ingegneri di Roma rubricato al n. 3592/2021 r.g., disponendo la sospensione dell'efficacia del Regolamento approvato dal Ministero della Giustizia Prot. n. 3677 del 03/02/2021, avente ad oggetto "procedura di elezione con modalità telematica da remoto dei Consigli Territoriali degli Ordini degli Ingegneri", e degli atti connessi;
- che tale Ordinanza unitamente alla Circolare CNI n.781/XIX è stata inviata digitalmente in data 10/09/2021 a tutti gli iscritti e pubblicata sul sito Istituzionale dell'Ordine;
- che la motivazione con la quale il TAR Lazio ha disposto la sospensione dell'efficacia di detto Regolamento fa sinteticamente riferimento alla necessità di approfondire nel merito le questioni implicate dal ricorso, anche di legittimità costituzionale, e "considerata la rilevanza del pregiudizio prospettato dalla parte ricorrente relativo allo svolgimento delle elezioni secondo modalità discriminatorie e non rispettose dei principi costituzionali in materia di parità di genere";
- che, ad ulteriore supporto delle valutazioni che il Consiglio è chiamato ad affrontare, è stato richiesto specifico parere all'Avvocato Maurizio Discepolo di Ancona, acquisita al prot. n. 2347 del 10/09/2021, che si allega al presente verbale;

CONSIDERATO

- che detta ordinanza del TAR Lazio ha determinato la sospensione dell'efficacia, e quindi l'inapplicabilità, del Regolamento che avrebbe dovuto disciplinare anche l'elezione indetta da questo Ordine Professionale per procedere alla elezione funzionale al rinnovo del Consiglio medesimo;
- che difatti, essendo detto Regolamento un atto di efficacia generale, non limitato all'applicazione in relazione alle elezioni dell'Ordine degli ingegneri di Roma, che ha proposto il ricorso avanti al TAR Lazio, l'ordinanza di sospensione dell'efficacia del Regolamento ha effetti parimenti generali;
- il Consiglio intende anche evitare di sostenere gli oneri dell'esecuzione degli adempimenti elettorali, che potrebbero risultare inutilmente spesi in ipotesi di annullamento della relativa procedura;
- che le sopramenzionate ragioni inducono pertanto ad attendere la decisione che il TAR Lazio adotterà all'udienza fissata al 20/10/2021 e/o le indicazioni che perverranno dal Ministero della Giustizia in relazione alla richiesta urgente di chiarimenti formulata dal CNI alla stessa data di adozione dell'ordinanza di sospensiva, con prot. U-Vv/6505/2021, ovvero altre indicazioni connesse o conseguenti;
- che non può essere attribuito rilievo alla prossima scadenza del termine previsto per legge per l'indizione delle elezioni, mancando allo stato attuale il presupposto fondamentale per poterlo osservare, considerata la attuale inefficacia del Regolamento che dovrebbe disciplinare l'elezione del Consiglio dell'Ordine per effetto della già richiamata ordinanza di sospensiva adottata dal TAR Lazio;
- che appare pertanto necessario revocare la delibera del 08/09/2021, riservando la adozione di nuovo provvedimento di indizione delle elezioni appena perverranno indicazioni da parte del Ministero della Giustizia e/o all'esito del ricorso pendente al TAR Lazio rubricato al n. 3592/2021 r.g. ovvero altre indicazioni connesse o conseguenti;



ORDINE
DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI ANCONA

Tutto ciò premesso e ritenuto

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona

Con voti 12 favorevoli unanimi, espressi dai consiglieri presenti nei modi e forme di legge,

DELIBERA

di revocare la deliberazione del 08/09/2021 di indizione delle elezioni per il rinnovo del Consigli dell'Ordine, riservandosi la adozione di nuovo provvedimento di indizione delle elezioni appena perverranno indicazioni da parte del Ministero della Giustizia e/o all' esito del ricorso pendente al TAR Lazio rubricato al n. 3592/2021 r.g. ovvero altre indicazioni connesse o conseguenti.

La seduta si conclude alle 20:20.

IL SEGRETARIO

Ing. Camilla Tassi



IL PRESIDENTE

Ing. Alberto Romagnoli

Allegato:

parere legale Avv. Maurizio Discepolo

STUDIO LEGALE DISCEPOLO

Avv. MAURIZIO DISCEPOLO
Avv. VINCENZO RAPEX
Avv. ALESSANDRA GAMBACORTA
Avv. ENNIO TOMASSONI COMPAGNUCCI SPAGNOLI
Avv. OLIMPIA FRAPICCINI
Avv. BARBARA SCHIADA
Avv. MOIRA MERCANTI
Avv. SIMONA RAMPIONI
Avv. DANIELA BRINA
Avv. DANIELE DISCEPOLO
Dott.ssa LARA DISCEPOLO

60121 ANCONA - via Matteotti n. 99
tel. 071 / 54000 - 206448 - 2073928
fax 071 / 54914

00141 ROMA - via Conca d' Oro nn. 184 / 190
tel. e fax 06 / 37513632



Ancona, 10 settembre 2021

Allo spett.le
Ordine degli Ingegneri di Ancona

VIA P.E.C.: ordine.ancona@ingpec.eu

OGGETTO: Parere relativo alla legittimità della Deliberazione di indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell' Ordine a seguito dell' ordinanza del Tar Lazio n. 4846/2021.

Mi viene chiesto un parere da codesto Ordine Professionale in relazione alla questione concernente la legittimità della Deliberazione con la quale codesto ill.mo Ordine in data 8 settembre u.s. ha indetto le elezioni per il rinnovo del Consiglio stesso, a seguito della pubblicazione dell' Ordinanza del Tar Lazio n. 4846/2021.

Rilevo che con detta Deliberazione il Consiglio dell' Ordine degli Ingegneri di Ancona ha deciso, in conformità ad altri Ordini Territoriali delle Marche, di procedere con il rinnovo del Consiglio mediante la modalità di voto in presenza.

Tale facoltà era infatti espressamente consentita dall' art. 7, comma 2, del Regolamento Prot. n. 3677 del 3.2.2021 recante la procedura di elezione con modalità telematica da remoto dei consigli territoriali degli Ordini degli Ingegneri trasmesso dal CNI con circ. n. 697 del 9 febbraio 2021.

E' ora accaduto che in data 9.9.2021 il Tar Lazio con l' ordinanza n. 4846/2021 ha accolto la domanda cautelare formulata dall' Ordine degli Ingegneri di Roma incidentalmente al ricorso rubricato al numero R.G. 3592/2021, ritenendo necessario approfondire nel merito le questioni prospettate nel ricorso e considerando altresì la rilevanza del pregiudizio prospettato dalla parte ricorrente relativo allo svolgimento delle elezioni secondo modalità discriminatorie e non rispettose dei principi costituzionali in materia di parità di genere.

Detta ordinanza ha pertanto sospeso l' efficacia del Regolamento ministeriale n. 3677/2021 per motivi vagamente accennati in relazione al fumus boni juris che sono apparentemente correlati al mancato rispetto della parità di genere e non tanto alle modalità di svolgimento delle elezioni; questo almeno da quanto consta dalla breve motivazione del ricorso, in difetto di conoscenza del quale non è possibile fare altre considerazioni di merito.

Per tale ragione, essendo stata sospesa l' efficacia non solamente del Regolamento, ma anche di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorchè in relazione a contenzioso nel quale codesto Ordine non è coinvolto direttamente, ritengo che va necessariamente annullata la Deliberazione del 8

STUDIO LEGALE DISCEPOLO


settembre u.s. di indizione delle elezioni, e sarà necessario attendere i provvedimenti che sono già stati sollecitati dal CNI al Ministero della Giustizia.

Tale conclusione è obbligata non potendo essere attribuito rilievo alla prossima scadenza del termine previsto dalla legge per l' indizione delle elezioni, mancando allo stato attuale i presupposti necessari per poterlo osservare.

Resto ovviamente a disposizione per qualsiasi ulteriore valutazione al riguardo.

Distinti saluti.

Avv. Maurizio Discepolo



Firmato
digitalmente da
**Maurizio
Discepolo**

CN = Discepolo
Maurizio
C = IT